



**CITTA' DI ALBENGA**  
**AREA FINANZIARIA**

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**  
**DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**  
**DEL COMUNE DI ALBENGA**

ANNO 2015

## Premessa

L'articolo 1, comma 611, prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (1). Preliminarmente la norma riconferma il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014). Viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali. La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. Il comma 29 della stessa legge finanziaria 2008 prevedeva che, entro trentasei mesi dalla sua entrata in vigore, le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedessero a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244, fosse prorogato di dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto.

In caso di esito negativo della procedura di alienazione è stata prevista una forma di recesso, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

## I destinatari della norma

I destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni, nelle provincie, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle università, negli istituti di istruzione universitaria pubblici e nelle autorità portuali. L'obbligo di approvare il piano di razionalizzazione è di competenza degli organi di vertice delle amministrazioni sopra elencate. Per i comuni (e le provincie) l'obbligo è posto a carico del sindaco (o del presidente). Rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma le amministrazioni centrali. I destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, società consortili, società cooperative). Mentre la finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata. La norma non detta nessun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette nell'alveo del piano di razionalizzazione. Saranno, di conseguenza, gli estensori dei piani, la dottrina e i primi pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ad



individuare i criteri per inserire o escludere una società partecipata dagli interventi di razionalizzazione.

Sarebbe, comunque, opportuno limitare l'applicazione del piano di razionalizzazione solo alle partecipazioni indirette più rilevanti, quelle che potenzialmente possano incidere negativamente sul bilancio dell'ente locale. In questo senso può essere punto di riferimento l'articolo 2359 del codice civile, rubricato "Società controllate e collegate". Il piano di razionalizzazione, di conseguenza, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente locale:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie, e questo in relazione all'effettiva partecipazione degli aventi diritto di voto, essendo sufficiente anche la maggioranza relativa dei voti in presenza di un elevato astensionismo.
- dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale esercita un'influenza notevole. La legge di stabilità 2015, inoltre, non fa esplicito riferimento alle aziende speciali e alle istituzioni. La dottrina, in materia è divisa sulla soggettività passiva di tali soggetti. Alcuni autori propendono per una posizione positiva.

## **Obiettivi e strumenti del piano di razionalizzazione**

Il piano di razionalizzazione persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali. Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo la norma annovera:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:



- a. degli organi amministrativi,
- b. degli organi di controllo societari,
- c. delle strutture aziendali,

con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Un numero elevato di società svolge un'attività di servizi a favore dell'ente locale, quali sono ad esempio le società in house strumentali. Tali società presentano una percentuale di costi del personale molto elevati. Una riorganizzazione della struttura societaria e produttiva potrebbe comportare un esubero del personale che potrebbe usufruire degli incentivi alla mobilità.

### Principi ispiratori

Il piano operativo di razionalizzazione e la relazione descrittiva si ispirano ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

- **coordinamento della finanza pubblica.** Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- **contenimento della spesa pubblica.** Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
- **buon andamento dell'azione amministrativa.** Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione;
- **tutela della concorrenza e del mercato.** La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono:



1. un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici;
2. un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

### Contenuto del piano operativo

Ogni ente locale deve costruire un proprio piano di razionalizzazione sulla base delle proprie necessità, esigenze ed obiettivi specifici. È la norma stessa che indica alcune azioni che possono formare oggetto del piano. In ogni caso esse rappresentano un *minimum* operativo e non sono esaustive delle possibilità offerte all'ente locale. Le azioni dovranno essere necessariamente finalizzate alla riduzione del numero delle partecipate e dei costi di bilancio. La redazione del piano operativo, accompagnato dalla relazione tecnica, deve tenere nella debita considerazione i seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione analitica del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta. La descrizione del gruppo societario rappresenta l'occasione per la valutazione di ogni singola partecipazione societaria finalizzata alla verifica della convenienza economica al suo mantenimento ad alla sua dismissione. Gli strumenti valutativi sono quelli tipici delle discipline aziendalistiche e si realizzano pienamente attraverso l'analisi dei bilanci consuntivi, le prospettive di crescita aziendale, l'adeguatezza del modello organizzativo alla mutevole realtà del mercato;
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano. È opportuno descrivere separatamente le azioni indicate dalla norma:
  - a. eliminazione di società non indispensabili,
  - b. eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
  - c. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
  - d. soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
  - e. aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
  - f. riorganizzazioni della struttura aziendale,
  - g. vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili;
- individuare, in relazione ad ogni tipologia di intervento, le modalità di attuazione:
  - attraverso le operazioni straordinarie societarie:
    - a. della cessione,



- b. della fusione,
- c. della liquidazione,
- d. della scissione,
- e. trasformazione societaria;
- attraverso ristrutturazioni aziendali che comportino:
  - a. riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
  - b. riduzione dei costi degli organi di controllo,
  - c. riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione,
  - d. riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento;
- attraverso la valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:
  - a. l'adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001,
  - b. l'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012,
  - c. l'adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale,
  - d. il rispetto della normativa in materia di trasparenza,
  - e. l'adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza;
- la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano;
- il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni;
- il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale;
- i potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

## Ulteriori considerazioni

Il piano operativo di razionalizzazione deve essere approntato entro il 31 marzo del corrente anno. Esso deve essere immediatamente operativo e coprire il lasso di tempo sino al 31 dicembre 2015. Entro il 15 marzo del 2016 dovrà essere predisposta una relazione sull'attuazione del piano operativo, contenente i risultati ottenuti dall'azione di razionalizzazione.

Il piano operativo di razionalizzazione (con l'allegata relazione) e la relazione sull'attuazione del piano sono soggette a pubblicazione nel sito web dell'ente locale. La pubblicazione costituisce un preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013. La pubblicazione deve avvenire entro il termine ultimo per la predisposizione del piano. Sempre entro lo stesso termine, il piano dovrà essere inviato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti che si esprimerà sulla sua validità. Alle operazioni contenute nel piano di razionalizzazione si applicano:

- la disciplina in materia di mobilità del personale prevista dall'articolo 1, commi dal 563 al 568, della legge di stabilità 2014. Infatti, le società partecipate possono, sulla



base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565 (atti di indirizzo per privilegiare le assunzioni in mobilità da altre società invece che nuove procedure concorsuali; predisposizione della dichiarazione di esubero del personale);

- la disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 568-*bis* della legge di stabilità 2014. In caso di scioglimento di società o aziende speciali, direttamente partecipate, in corso o deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alle società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di scioglimento (entro i dodici mesi), ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione, adottate dalle società partecipate, e gli atti di dismissione delle partecipazioni societarie sono disciplinati esclusivamente dal codice civile.

## Conclusioni

La scelta operata dal legislatore nell'adozione delle disposizioni in materia di razionalizzazione della struttura delle società partecipate sembra, in parte, discostarsi dalle previsioni legislative precedenti, non dettando dei criteri rigidi e ben definiti (es. l'articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010), ma lasciando libertà di scelta agli enti locali nell'ambito di criteri generali dettati. Se questo *modus operandi* può essere ritenuto positivo in quanto valorizza l'autonomia degli enti locali, dall'altro crea il rischio che, in assenza di disposizioni immediatamente precettive, solo gli enti che sempre hanno dimostrato serietà e competenza rispondano positivamente alle disposizioni legislative. La scelta di individuare la Corte dei conti come destinatario finale del piano e delle relazioni può rappresentare un valido deterrente al rispetto della normativa. Non è rinvenibile nelle norme in esame la presenza di sanzioni per il mancato rispetto normativo, se non quelle previste in caso di mancata pubblicazione delle relazioni, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 33/2013. Alcune misure di razionalizzazione (le fusioni e le cessioni), scontano necessariamente il parametro economico dell'appetibilità del mercato e necessitano per la realizzazione di tempi, anche non brevi. Il loro raggiungimento va oltre la volontà dei singoli enti locali. Altre misure (le liquidazioni) sono condizionate dalle caratteristiche economiche delle società e da conseguenze di carattere sociale quali il licenziamento o la difficoltà di ricollocazione del personale dipendente in altre strutture operative.



Gli stessi interventi di riduzione dei costi, in assenza di parametri ben determinati, rischiano di risultare inefficaci essendo sufficiente, per il raggiungimento dell'obiettivo, una loro riduzione minima. La diminuzione dei costi relativi agli organi amministrativi, già oggetto di precedenti interventi, può risultare inefficace, là dove gli spazi operativi siano oramai ridotti al minimo. Si pensi ad esempio alle società controllate dai comuni o dalle province dove il costo dei componenti del consiglio di amministrazione, parametrato al valore dell'indennità di carica del sindaco o del presidente della provincia, ha subito già la riduzione del dieci per cento con la disposizione del d.l. 78/2010 articolo 6, comma 3, ed è stata oggetto di una ulteriore riduzione del venti per cento con il d.l. 90/2014. Nessuna riduzione ulteriore è possibile là dove un risparmio sia stato conseguito negli anni passati con la trasformazione del Consiglio di amministrazione in organo monocratico (l'amministratore unico).

Di seguito, si riporta la nota ANCI (Prot. 359 del 24.03.2015) che approfondisce il tema oggetto del presente piano.

***Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).***

*Le disposizioni dei commi da 609 a 616 della legge di stabilità 2015, contengono importanti novità in materia di società partecipate, e risultano di significativo impatto per gli enti locali.*

*... alcune considerazioni sono necessarie in relazione al Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute da Regioni, Province autonome, Enti locali, Camere di commercio, Università, Istituti di istruzione universitaria pubblici ed Autorità portuali. Appare necessario evidenziare alcuni passaggi operativi, forse sottovalutati dal legislatore, che stanno creando perplessità e dubbi procedurali alle amministrazioni locali, chiamate ad adempiere al disposto normativo.*

*Va innanzitutto rilevato che le amministrazioni interessate, pur potendo scegliere autonomamente il percorso volto a favorire misure di razionalizzazione delle società partecipate nonché a contenere i costi delle strutture, devono adottare – secondo la norma – il Piano di razionalizzazione entro il 31.3.2015, tempistica stabilita dalla norma ma da subito ritenuta incongrua dall'ANCI rispetto al compito assegnato.*

*Possono quindi tener conto dell'elenco dei criteri contenuti nella norma che pertanto non hanno natura vincolante ma indicativa.*

*L'unico obbligo espresso e ribadito, è la dismissione delle società "non aventi finalità istituzionali", ai sensi del comma 27 della legge 244/2007 s.m.i. e del comma 569 della legge 147/2013 s.m.i..*

*A tal proposito si evidenzia che la norma della finanziaria 2008 vieta, agli enti locali di assumere o mantenere partecipazioni "dirette" in società, anche con quote di minoranza, aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sono espressamente esclusi dall'applicazione dei divieti: le partecipazioni "indirette" degli enti locali, le società quotate, le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'ex art. 3, comma 25 del Codice Appalti nonché, come riportato nella circolare ANCI del 4/11/2010, le società strumentali oggetto dell'art. 13 del d.l. n. 223/2006, c.d. Bersani (TAR Lazio, se. II ter, 6/11/2009 n. 10891). Dal punto di vista procedurale la norma prevedeva che le amministrazioni effettuassero una delibera ricognitiva delle proprie partecipazioni*



(da trasmettere alla Corte dei Conti), motivando le ragioni per il mantenimento delle società (quindi il rispetto dei fini istituzionali o il richiamo alle esclusioni) e dismettendo i soggetti a partecipazione diretta non in linea con le succitate disposizioni. Il comma 569 della legge di stabilità 2014 ha poi riaperto i termini per la dismissione dei soggetti a partecipazione vietata, prevedendone l'alienazione mediante gara (fissando la scadenza perentoria al 31.12.2014) e disponendo poi una procedura, che lascia aperte molte criticità in caso di inadempimento.

E' opportuno ricordare che alcuni pareri delle sezioni delle Corte dei Conti avevano chiarito che **il divieto, sembrava valere** (Corte dei Conti Lombardia delibera 48/2008/PAR) per società con scopi prettamente industriali e commerciali (dalla progettazione, costruzione e gestione di scali ferroviari, aree logistiche e poli merci sul territorio nazionale, al trasporto e noleggio di mezzi stradali e ferroviari, alla realizzazione di servizi telematici e telefonici, fino alla progettazione e realizzazione di aree verdi) se questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse. Ulteriori **pareri interlocutori** lasciavano invece alla verifica al Consiglio Comunale: la costituzione di una società fra enti locali per la progettazione, sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (Corte dei Conti Lombardia, 15/9/2010 n. 861); la costituzione di una società mista per la gestione di un interporto (Corte dei Conti Veneto, delibera 5/2009/PAR); il mantenimento di quote azionarie in una società mista per lo sfruttamento di acque minerali e termali (Corte dei Conti Puglia, delibera 100/2009/PAR) e l'adesione al capitale sociale di una banca di credito cooperativo (Corte dei Conti Piemonte, delibera 33/2008/PAR).

Tornando alle disposizioni in commento si evince invece che, giustamente, non sussistono sanzioni per le amministrazioni che non attuano tali misure, così come è altrettanto evidente la possibilità di interventi di razionalizzazione futuri da parte degli enti locali, comunque possibili alla luce delle vigenti norme di legge, anche successivi al termine indicato.

Gli interventi proposti entro fine marzo però beneficiano espressamente degli incentivi delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2014, in materia di personale (mobilità dipendenti fra società, commi 563 a 568 ter della l. 147/2014) nonché degli incentivi fiscali su cessione/scioglimento delle società partecipate previsti della stessa legge (esenzioni da imposte sui redditi ed attività produttive, esclusione plusvalenze, deducibilità minusvalenze, prelazione soci oltre il 30%; comma 568-bis l. 147/2013), prorogati in sostanza fino al 31.12.2015 e ricordiamo, estesi ma solo per lo scioglimento, anche alle aziende speciali.

Sul versante amministrativo la norma dispone che i Presidenti delle regioni e delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni interessate, definiscono ed approvano (omissis), in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2015, il Piano di razionalizzazione succitato - contenente modalità, tempi di attuazione e risparmi da conseguire - in modo da realizzare una riduzione delle società e della partecipazioni entro il 31.12.2015.

Si ricorda che il Piano e la relazione vanno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (pena la sanzione di cui al d. lgs. 33/2013) ed entro il 31 marzo 2016, alle stesse sezioni regionali della Corte dei conti andrà inviata, da parte degli stessi succitati organi, una ulteriore relazione sui risultati conseguiti.

Pur con il fine di accelerare le decisioni sulla razionalizzazione delle società, la norma - che pare concentrare i relativi atti gestionali sui Sindaci - risulta estremamente sintetica e non affronta in maniera chiara il problema della competenza in materia (questione estremamente delicata) e soprattutto se la stessa, rispetto all'organo monocratico, possa addirittura estendersi fino agli atti successivi di realizzazione del Piano.

In merito a ciò, un approccio prudentiale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31.3.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione



tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Nel caso di modifiche si ritiene che le stesse potranno essere trasmesse alla Corte dei Conti regionale; su tale delicata questione appare necessario un chiarimento.

Altro aspetto essenziale riguarda la relazione di accompagnamento, infatti la stessa deve essere redatta dal competente organo tecnico di settore, Direttore Generale, dirigenti di riferimento, ecc. e, come su richiamato, potrebbe essere citata come presa d'atto dal Sindaco nel proprio provvedimento. Fra gli altri elementi che la relazione potrebbe contenere sembra opportuno evidenziare - a mero titolo indicativo - i criteri operativi adottati per sviluppare il Piano (propri o previsti nel comma 611), la Procedura operativa di razionalizzazione (cessione, liquidazione, aggregazione, ecc.) e l'esplicitazione delle operazioni individuate il cui esito non dipendente dalla volontà dell'amministrazione ma derivante da risultati non prevedibili (gara deserta, impugnazione atti e ricorsi, ecc.).

Anche rispetto alla scadenza del 31.12.2015 i risultati da riportare alla Corte potrebbero essere parziali o complessivi, secondo la complessità delle operazioni e le tempistiche previste dal Piano adottato.

Resta inoltre da verificare gli effetti dell'eventuale esercizio del potere di controllo della Corte dei Conti, in quanto la norma su questo nulla dice mentre sarebbero opportune indicazioni chiare che vadano nella direzione di rendere omogenei i criteri per eventuali interventi delle sezioni regionali; ciò a garanzia della necessaria uniformità interpretativa e procedurale.

Di assoluto rilievo infine risulta la previsione che le spese per investimento effettuate con i proventi delle dismissioni (totali o parziali) - anche mediante quotazione - delle partecipazioni in società e gli stessi proventi (codici SIOPE E4121 - Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi ed E4122 - Alienazione di partecipazioni in altre imprese), sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità.

Sulla portata soggettiva di tale norma la Corte dei Conti, sempre nella succitata Audizione non aveva posto limiti di sorta, osservando che È prevista, infine, l'esclusione dal Patto di stabilità delle spese di investimento effettuate utilizzando le risorse provenienti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società.



## LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ALBENGA

Il Comune di Albenga possiede partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) **ACTS S.P.A.;**
- 2) **AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.;**
- 3) **AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.;**
- 4) **INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI;**
- 5) **DEPURATORE INGAUNO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA';  
LIMITATA – IN LIQUIDAZIONE**
- 6) **ECOALBENGA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

Nelle tabelle che seguono sono inseriti i principali dati relativi alle suddette partecipazioni e le considerazioni in merito al loro mantenimento, sulla base della normativa sopra richiamata.

*Per le società corrisponde:*

*\* alla lettera A) del conto economico (art. 2425 c.c.);*

*\*\* alla lettera D) dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);*

*\*\*\* alla lettera C) dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);*

*\*\*\*\* alla voce B9 del conto economico (art. 2425. c.c.).*



ACTS S.P.A.

RELAZIONE TECNICA

<b>Denominazione Società</b>	ACTS S.P.A.
<b>Codice fiscale</b>	00317700094
<b>Partecipazione</b>	Diretta
<b>Funzioni attribuite – attività svolte</b>	La Società possiede gli impianti necessari allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale effettuato tramite la sua partecipata TPL Linea Srl.

**Oggetto sociale:**

La società ha per oggetto l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie. Tale attività potrà essere svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su gomma che su ferro, marittimi, fluviali ed aerei.

Essa potrà inoltre:

- svolgere attività di noleggio, assumere e gestire agenzie di viaggio e turistiche, nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.
- assumere partecipazioni in altre società ed imprese sia italiane che estere, aventi oggetto analogo ed affine, connesso o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente.
- svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato ivi compreso in particolare:
  - progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture di trasporto, di parcheggi sia pubblici che privati, di officine per la riparazione e la revisione dei veicoli,
  - servizi di rimozione, trasporto, soccorso e riparazione di autoveicoli in genere, sia per conto di enti e aziende pubbliche, sia per conto di privati,
  - consulenza ed assistenza tecnica ad aziende ed enti, anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati,
  - studi, iniziative e ricerche, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto,
  - attività di produzione e commercializzazione di software di gestione aziendale in genere,
  - porre in essere ed esercitare qualsiasi attività e/o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La società potrà realizzare e gestire le attività sociali direttamente, in concessione o subconcessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

La società potrà altresì, esercire le attività rientranti nell'oggetto sociale anche a mezzo di società, controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, enti e joint venture in genere, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, la società potrà anche entrare in associazione di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, complessi e beni e strutture di terzi. La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.



Sempre con finalizzazione all'oggetto sociale, la società potrà prestare garanzie reali e personali, fidejussioni ed avalli a favore di banche, istituti di credito, enti e privati anche per impegni altrui.

<b>Capitale sociale al 31 dicembre 2013</b>	€ 4.276.802,88
<b>Patrimonio netto al 31 dicembre 2013</b>	€ 4.236.202,00
<b>N. azioni</b>	427.680.288
<b>Valore nominale delle azioni</b>	€ 0,01
<b>Quota del Comune di Albenga</b>	€ 106.639,08
<b>N. azioni o quote possedute dal Comune</b>	10.663.908
<b>% del Comune</b>	2,493%
<b>Valore patrimoniale della partecipazione</b>	105.608,52
<b>N. componenti Consiglio di Amministrazione fino ad approvazione del bilancio 2015</b>	3
<b>Trattamento economico complessivo</b>	€ 18.000,00

	<b>Bilancio d'esercizio 2011</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2012</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2013</b>
<b>Valore della Produzione *</b>	€ 450.071,00	€ 379.393,00	€ 570.523,00
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>	-€ 1.238.813,00	-€ 211.438,00	-€ 1.486.736,00
<b>Dividendi distribuiti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Indebitamento al 31 dicembre **</b>	€ 8.903.011,00	€ 8.217.015,00	€ 10.858.971,00
<b>Trattamento di fine rapporto ***</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (numero unità)</b>	0	0	0
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (costo) ****</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### VALUTAZIONI NEL MERITO:

Sussistono i presupposti per la soppressione della società ACTS S.p.a., ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), articolo unico, comma 611, lettera b).

Si ritiene di dover ipotizzare, per quanto riguarda la società ACTS S.p.a., stante la stretta connessione tra la sua attività e quella della società controllata TPL Linea S.r.l., la sua liquidazione o la sua fusione con la suddetta società controllata, rinviando la decisione in merito ad una successiva deliberazione, previa valutazione della fattibilità tecnica delle ipotesi prospettate e della maggior convenienza economica tra le soluzioni possibili.



**AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.**

RELAZIONE TECNICA:

<b>Denominazione Società</b>	AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.
<b>Codice fiscale</b>	00930810098
<b>Partecipazione</b>	Diretta
<b>Funzioni attribuite – attività svolte</b>	Gestione dell'aeroporto di Villanova d'Albenga
<b>Oggetto sociale:</b> La società ha lo scopo di gestire l'aeroporto di Villanova d'Albenga e di promuovere lo sviluppo dello stesso attraverso: A) il coordinamento di tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al servizio aeronautico; B) l'effettuazione di studi di mercato volti ad accertare le potenzialità connesse al servizio aeronautico; C) la commercializzazione rispetto al mercato; D) la realizzazione, diretta o indiretta, la gestione, diretta o indiretta, di infrastrutture a servizio, diretto o indiretto, del traffico aeronautico di ogni tipologia; E) la riqualificazione e la gestione, diretta o in affidamento a terzi, dei servizi di erogazione carburante, hangar, handling, bar, tabacchi, ristorante, free-shop, officina, assistenza a terra, nonché di ogni altro servizio complementare e/o sussidiario all'attività aeronautica, realizzando o facendo realizzare le infrastrutture necessarie; F) la gestione, diretta o in affidamento a terzi, di servizi di residence e di parcheggio; G) la gestione della aerostazione e dei beni inerenti l'attività aeronautica ed oggetto di specifica concessione alla società; H) la riqualificazione dell'intero hinterland aeroportuale, in un contesto di supporto allo sviluppo delle attività e delle iniziative proprie del ponente ligure; I) la gestione indiretta, per il tramite di vettori, delle attività di servizio di linea aerea per tratte nazionali ed estere, con l'eventuale assunzione, in tutto o in parte, del relativo rischio commerciale; J) la concessione o la sub-concessione, fatte salve le autorizzazioni di legge, di aree, e/o di aree con servizi ad operatori di servizi connessi all'attività aeronautica, logistica e dei trasporti (tra cui, ad esempio, uffici doganali, di spedizione, di pronto intervento e antincendio, Vigili del Fuoco, protezione civile, soggetti regolatori o controllori del traffico aereo, postazioni delle forze dell'ordine per il controllo della sicurezza e il controllo doganale, fornitori di servizi di security, fornitori di servizi di safety, aziende operanti nel settore aeronautico, uffici commerciali merci e passeggeri, uffici per linee aeree). La società può compiere tutte le attività direttamente o indirettamente connesse a quanto indicato e può compiere ogni azione mobiliare e immobiliare, emettere obbligazioni, richiedere, assumere, e sub-concedere concessioni, assumere aree in proprietà e procedere alle relative cessioni, concessioni o locazioni, assumere interessenze e partecipazioni in Società, Enti, GEIE, Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio. Le partecipazioni non potranno comunque superare il limite massimo del 51% del capitale sociale delle partecipate a meno che non si tratti del momento della loro costituzione e sia già stata programmata e venga avviata per la loro operatività la cessione ad evidenza pubblica delle relative azioni a privati fornitori di servizi. La Società potrà acquistare beni in leasing ed effettuare ogni altra operazione commerciale, industriale e finanziaria ritenuta utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, con riferimento all'oggetto dell'aeroporto, in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla Direttiva del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 12 settembre 2007, n. 135 T, la società elabora e presenta all'ENAC un programma di intervento,	



comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario, elaborati secondo i principi di prudenza con riferimento agli schemi di cui alla circolare ministeriale n. 12479/AC del 20 ottobre 1999, assumendo, a tal fine, espresso impegno a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi.

<b>Capitale sociale al 31 dicembre 2013</b>	€ 604.468,40
<b>Capitale sociale post aumento capitale (Deliberazione del Presidente con funzioni di Consiglio n. 6 del 30/07/2014)</b>	€ 498.345,40
<b>Patrimonio netto al 31 dicembre 2013</b>	€ 219.707,40
<b>N. azioni totali post aumento capitale</b>	435.990.886.214
<b>Valore nominale delle azioni</b>	€ 0,00
<b>Quota del Comune post aumento capitale</b>	€ 3.037,71
<b>N. azioni o quote possedute dal Comune post aumento capitale</b>	2.657.622.354
<b>% del Comune</b>	0,61%
<b>Valore patrimoniale della partecipazione</b>	€ 1.340,22
<b>N. componenti Consiglio di Amministrazione fino ad approvazione del bilancio 2016</b>	4
<b>Trattamento economico complessivo</b>	€ 38.500,00

	<b>Bilancio d'esercizio 2011</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2012</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2013</b>
<b>Valore della Produzione *</b>	€ 1.191.199,00	€ 1.051.709,00	€ 936.877,00
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>	-€ 252.303,00	-€ 378.555,00	-€ 385.160,00
<b>Dividendi distribuiti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Indebitamento al 31 dicembre **</b>	€ 1.674.047,00	€ 1.897.677,00	€ 1.848.835,00
<b>Trattamento di fine rapporto ***</b>	€ 110.453,00	€ 118.683,00	€ 14.133,00
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (numero unità)</b>	7	7	7
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (costo) ****</b>	€ 249.928,00	€ 245.568,00	€ 253.390,00

#### VALUTAZIONE NEL MERITO:

A seguito del decreto interministeriale in data 25 settembre 2014, numero 387 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha approvato l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Albenga alla Società Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a. per la durata di venti anni decorrenti dal 25 settembre 2014, con deliberazione numero 16 del 22 dicembre 2014 il Consiglio provinciale di Savona ha deliberato tra l'altro di:

- di avviare la procedura per l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dalla Provincia di Savona nella società Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a., corrispondente ad un valore nominale complessivo di Euro 209.542,74;



- di richiedere al Consiglio di Amministrazione della società Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a. di indire la procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al punto precedente per la privatizzazione della Società, per quanto riguarda la partecipazione della Provincia di Savona e degli altri Soci pubblici che intendano partecipare alla procedura, nonché preliminarmente quella per l'affidamento dell'indagine conoscitiva, due diligence, di cui al punto successivo, sempre mediante gara ad evidenza pubblica, senza alcun onere a carico della Provincia di Savona;
- di prevedere che la suddetta procedura sia improntata a principi di massima trasparenza e concorrenza e nel rispetto dello Statuto e di tutte le disposizioni in materia e che sia preceduta dall'individuazione di un *advisor* a cui affidare un'indagine conoscitiva, *due diligence*, finalizzata alla determinazione del valore delle azioni della Società ed alla valutazione economico-finanziaria della stessa;
- di disporre che il valore della vendita non sia inferiore all'ammontare del valore della partecipazione risultante nel conto patrimoniale dell'Ente.

La Provincia di Imperia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 2 marzo 2015, ha deliberato di:

- dare atto che, nel nuovo quadro istituzionale delineato dalla legge 56/2014 di riforma delle Province e alla luce delle funzioni riconosciute in capo agli Enti c.d. di area vasta, la partecipazione della Provincia di Imperia nella Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. non risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- di revocare, conseguentemente, la decisione di mantenimento della partecipazione assunta con precedente deliberazione n 47/2009, autorizzando la cessione della quota pari allo 0,71 % del capitale sociale per un valore nominale di €. 3.520,74;
- di procedere, a tal fine, alla privatizzazione della società A.V.A. S.p.A. alle medesime condizioni approvate dalla Provincia di Savona con deliberazione di Consiglio n. 16 del 22 dicembre 2014;
- di disporre che l'aggiudicazione della procedura di gara per la cessione della partecipazione sia subordinata all'esercizio del diritto di prelazione dei soci e, qualora questo non venga esercitato, al gradimento della società, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 6 dello statuto societario.

Tuttavia, poiché l'Aeroporto di Villanova d'Albenga rappresenta un'importante opera infrastrutturale, che può portare benefici alle imprese ed ai cittadini del Comune di Albenga, si ritiene di non aderire a tale piano di privatizzazione, mantenendo la modesta partecipazione nel capitale della società, in attesa di valutare gli sviluppi della vicenda e demandando al Consiglio Comunale la definitiva decisione in merito.



**AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.**

RELAZIONE TECNICA:

<b>Denominazione Società</b>	AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.
<b>Codice fiscale</b>	00210920047
<b>Partecipazione</b>	Diretta
<b>Funzioni attribuite – attività svolte</b>	Promozione autostrada Albenga – Garessio – Ceva

**Oggetto sociale:**

La società ha per oggetto la realizzazione di una autostrada che, attraverso il colle San Bernardo di Garessio, mediante traforo, colleghi Albenga con Garessio e Ceva e la promozione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e Garessio realizzabili anche per tronchi funzionali e propedeutiche a salvaguardare la redditività della società anche nell'ipotesi minima di realizzazione, in un primo tempo, del solo traforo di valico a pedaggio. Più in generale, rientrano nell'oggetto della società la promozione, la progettazione e la realizzazione di opere stradali/autostradali, anche per tronchi funzionali, di collegamento fra le tratte autostradali già esistenti A10 Savona-Ventimiglia (confine francese), A6 Torino-Savona e A26 Voltri-Gravellona Toce. La società potrà inoltre, anche attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:

- a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;
- b) della logistica;
- c) della grande distribuzione;
- d) immobiliare.

La società può perseguire lo scopo insito nel suo oggetto sociale, sia mediante un'attività diretta ed immediata di studio, di progettazione, di costruzione e di esercizio delle tratte autostradali e delle opere realizzate, sia mediante la partecipazione azionaria, senza limiti di misura, ad altra società, che, parimenti, si proponga la realizzazione delle opere. Per conseguire i suoi fini, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute necessarie e utili per raggiungere lo scopo sociale, ivi compresa la concessione di acquedotti, oleodotti, gasdotti cavi diversi, e ciò in base alla concessione che sarà accordata dallo Stato, per tutta la durata della stessa, e conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Potrà svolgere ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 385/93, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione di partecipazioni azionarie e non, in società di capitali al fine di investire le proprie disponibilità finanziarie.

<b>Capitale sociale al 31 dicembre 2013</b>	€ 600.000,00
<b>Patrimonio netto al 31 dicembre 2013</b>	€ 5.002.177,00
<b>N. azioni</b>	600.000
<b>Valore nominale delle azioni</b>	€ 1,00
<b>Quota del Comune di Albenga</b>	€ 15.000,00
<b>N. azioni possedute dal Comune</b>	15.000
<b>% del Comune</b>	2,50%
<b>Valore patrimoniale della partecipazione</b>	€ 125.054,43

<b>N. componenti Consiglio di Amministrazione fino ad approvazione del bilancio 2015</b>	9
<b>Trattamento economico complessivo</b>	€ 200,00 gettone presenza per ciascun consigliere per ogni riunione del C.d.A.



	<b>Bilancio d'esercizio 2011</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2012</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2013</b>
<b>Valore della Produzione *</b>	€ 0,00	€ 1,00	€ 1,00
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>	€ 297.453,00	€ 175.443,00	€ 341.211,00
<b>Dividendi distribuiti</b>	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
<b>Dividendi erogati alla Provincia</b>	€ 21.968,40	€ 26.835,90	€ 26.849,70
<b>Indebitamento al 31 dicembre **</b>	€ 75.179,00	€ 23.836,00	€ 18.242,00
<b>Trattamento di fine rapporto ***</b>	€ 957,00	€ 4.446,00	€ 8.097,00
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (numero unità)</b>	1	1	1
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (costo) ****</b>	€ 68.625,00	€ 71.179,00	€ 76.273,00


#### VALUTAZIONE NEL MERITO:

Sussistono i presupposti per la soppressione della società Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.a., ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), articolo unico, comma 611, lettera b). Si ritiene pertanto di dover proporre ai soci la messa in liquidazione della società Autostrada Albenga-GaressioCeva S.p.a.. In alternativa, qualora l'Assemblea intenda procedere alla sua fusione in altra società, dovranno seguire le opportune valutazioni e deliberazioni per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, oppure alla cessione della quota della Provincia stessa, qualora i Soci decidano di mantenere in vita la Società.

## INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

RELAZIONE TECNICA:

<b>Denominazione Società</b>	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
<b>Codice fiscale</b>	00668900095
<b>Partecipazione</b>	Diretta
<b>Funzioni attribuite – attività svolte</b>	Società priva di fini di lucro con lo scopo di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli enti pubblici della provincia di Savona.
<b>Oggetto sociale:</b>	<p>La Società consortile (che non ha fini di lucro) si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati dai Soci e nell'ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli Enti pubblici partecipanti della Provincia di Savona e di creare le condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico e sociale ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale, delle infrastrutture turistiche, educative, sanitarie e sociali; agisce, inoltre, per promuovere azioni di qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed imprenditoriali esistenti; per favorire gli investimenti economici; per migliorare ed accrescere il livello qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove attività imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.</p> <p>In particolare, la Società consortile ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici, nonché iniziative nella produzione di energia, con particolare riferimento allo sfruttamento delle energie rinnovabili e nel dello sviluppo delle tecnologie, in coerenza con programmi di ricerca e sviluppo condivisi con altri Enti a ciò preposti; rilocalizzazione e potenziamento di quelli esistenti nonché recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo, ora inattivi;</p> <p>b) attuazione e gestione degli interventi sulle aree indicate alla precedente lettera a), tramite la predisposizione di aree produttive attrezzate;</p> <p>c) organizzazione e realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse collettivo, tenendo conto delle esigenze di risparmio e diversificazione energetica e di risanamento ambientale;</p> <p>d) promozione di iniziative industriali produttive, volte a creare nuova occupazione;</p> <p>e) predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo e di produzione; per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;</p> <p>f) offerta di servizi di assistenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari delle stesse, anche verificando l'eventuale esistenza ed il conseguente utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;</p> <p>g) promozione e realizzazione - (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti) - di piani urbanistici e progettazioni per lo sviluppo delle aree;</p> <p>h) realizzazione di interventi urbanistici e di riqualificazione urbana, anche tramite operazioni di valorizzazione immobiliare;</p> <p>i) promozione dello sviluppo qualitativo delle aree di intervento, attraverso la creazione di servizi comuni alle imprese, in grado di rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse;</p>



l) progettazione e realizzazione di interventi immobiliari di natura sociale ed assistenziale;  
 m) stipula di apposite convenzioni, a livello nazionale e comunitario, per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società attiverà specifiche convenzioni con i Soggetti Pubblici suoi Soci, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.

Tutte le suddette attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Società similari, nell'ambito di progetti a valenza sovraprovinciale.

La società potrà partecipare - motu proprio o su indicazione dei soci - a bandi comunitari, nazionali e regionali per l'accesso a strumenti di finanza agevolata per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società (nel rispetto degli indirizzi stabiliti e strumentalmente al raggiungimento dei fini affidati alle sue cure dai Soci) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, funzionalmente connesse al conseguimento dello scopo sociale e che saranno ritenute necessarie ed utili dall'Organo Amministrativo, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, nel rispetto delle competenze assembleari.

<b>Capitale sociale al 31/12/2013</b>	€ 486.486,00
<b>Patrimonio netto al 31 dicembre 2013</b>	€ 1.232.255,00
<b>N. azioni</b>	15.444
<b>Valore nominale delle azioni</b>	€ 31,50
<b>Quota del Comune</b>	€ 10.080,00
<b>N. azioni o quote possedute dal Comune</b>	320
<b>% del Comune</b>	2,07%
<b>Valore patrimoniale della partecipazione</b>	25.507,68
<b>N. componenti Consiglio di Amministrazione fino ad approvazione del bilancio 2016</b>	5
<b>Trattamento economico complessivo</b>	€ 63.500,00

	<b>Bilancio d'esercizio 2011</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2012</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2013</b>
<b>Valore della Produzione *</b>	€ 8.261.472,00	€ 4.718.587,00	€ 1.662.028,00
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>	€ 181.770,00	€ 122.483,00	€ 49.717,00
<b>Dividendi distribuiti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Indebitamento al 31 dicembre **</b>	€ 21.790.983,00	€ 18.585.394,00	€ 14.025.830,00
<b>Trattamento di fine rapporto ***</b>	€ 65.206,00	€ 88.531,00	€ 96.590,00
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (numero unità)</b>	12	11	11
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (costo) ****</b>	€ 465.406,00	€ 508.798,00	€ 496.562,00

#### VALUTAZIONE NEL MERITO:

La Società I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica ed è strumentale all'attività dell'Ente.

Si ritiene di mantenere la partecipazione nella Società I.P.S. S.c.p.A. in quanto ritenuta strategica per creare le condizioni più favorevoli alla crescita economica del territorio e per incentivare le attività imprenditoriali, intervenendo nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e delle infrastrutture commerciali e turistiche. In particolare l'attività sociale deve essere rivolta alla:



1. gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi;
2. gestione di progetti e programmi infrastrutturali per i principali comparti produttivi locali;
3. attività di ricerca, innovazione ed energia alternative e rinnovabile.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**DEPURATORE INGAUNO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**IN LIQUIDAZIONE**

<b>Denominazione Società</b>	DEPURATORE INGAUNO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE
<b>Codice fiscale</b>	01433120092
<b>Partecipazione</b>	Diretta
<b>Funzioni attribuite – attività svolte</b>	Società sottoposta a procedura di scioglimento e liquidazione.
<b>Capitale sociale al 31 dicembre 2013</b>	€ 52.104,00
<b>Patrimonio netto al 31 dicembre 2013</b>	- € 54.229,00
<b>Quota del Comune al 31 dicembre 2013</b>	€ 18.345,82
<b>% del Comune al 31 dicembre 2012</b>	35,21%

	<b>Bilancio d'esercizio 2011</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2012</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2013</b>
<b>Valore della Produzione *</b>	€ 768.079,00	€ 255.282,00	€ 77.569,00
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>	€ 223.079,00	€ 163.424,00	€ 10.164,00
<b>Dividendi distribuiti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Indebitamento al 31 dicembre **</b>	€ 2.556.328,00	€ 795.630,00	€ 406.443,00
<b>Trattamento di fine rapporto ***</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (numero unità)</b>	-	-	-
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (costo) ****</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

La Società Depuratore Ingauno S.c.a.r.l. è stata posta in liquidazione e si attendono gli esiti della procedura.



**ECOALBENGA S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE**

<b>Denominazione Società</b>	ECOALBENGA SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE		
<b>Codice fiscale</b>	01213300096		
<b>Partecipazione</b>	Diretta		
<b>Funzioni attribuite – attività svolte</b>	Società sottoposta a procedura di scioglimento e liquidazione.		
<b>Capitale sociale al 31 dicembre 2013</b>	€ 120.000,00		
<b>Patrimonio netto al 31 dicembre 2013</b>	€ 26.746,00		
<b>Quota del Comune al 31 dicembre 2013</b>	€ 62.400,00		
<b>% del Comune al 31 dicembre 2013</b>	52%		
	<b>Bilancio d'esercizio 2011</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2012</b>	<b>Bilancio d'esercizio 2013</b>
<b>Valore della Produzione *</b>	4.685.828,00	4.735.471,00	1.206.138,00
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>	- 15.016,00	- 85.634,00	25.055,00
<b>Dividendi distribuiti</b>	0	0	0
<b>Indebitamento al 31 dicembre **</b>	1.128.946,00	899.474,00	573.143,00
<b>Trattamento di fine rapporto ***</b>	88.960,00	89.690,00	18.480,00
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (numero unità)</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>Personale dipendente al 31 dicembre (costo) ****</b>	1.919.731,00	1.936.881,00	448.990,00

La Società Ecoalbenga s.p.a. è stata posta in liquidazione e si attendono gli esiti della procedura.

Albenga, 30 marzo 2015

IL SINDACO

Giorgio Cangiano

